

Statuto dell'Associazione di Volontariato per disabili

"IL CENACOLO-ODV" - TRIESTE

Articolo 1 – Costituzione, sede e durata

È costituita con sede in Trieste, in forma di associazione riconosciuta, un'Organizzazione di volontariato con la denominazione "Il Cenacolo- ODV".

La denominazione sociale dovrà intendersi integrata dell'acronimo "ETS" dal momento dell'iscrizione del Registro Unico Nazionale del terzo settore mentre prima di tale momento sarà mantenuto anche l'acronimo O.N.L.U.S.

L'Associazione, apolitica ed apartitica, è costituita principalmente da familiari di portatori di handicap; si ispira ai principi della libera e spontanea associazione; è di carattere democratico e solidaristico.

L'associazione, che non ha fini di lucro, svolge la sua attività avvalendosi in maniera prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione ha sede in Comune di Trieste

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'associazione può istituire sedi secondarie.

L'associazione ha una durata illimitata.

Articolo 2 – Finalità

L'associazione "Il Cenacolo-ODV" si ispira in modo irrinunciabile ai principi ed ai valori umani del cristianesimo ed in tale ottica persegue le seguenti finalità:

- a) farsi carico delle situazioni di sofferenza, solitudine e bisogno presenti nella realtà delle persone disabili e delle loro famiglie;
- b) offrire un sostegno alle persone disabili e alle loro famiglie;
- c) promuovere proposte concrete d'impegno favorendo la crescita e la formazione del volontariato;
- d) sensibilizzare cittadini, istituzioni ed enti sulle problematiche dei disabili.

Articolo 3 – Modalità d'intervento

L'associazione "Il Cenacolo-ODV", attuando tipologie di intervento ispirate alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse e delle abilità sociali ed individuali, anche residuali, dei cittadini aventi diritto, persegue, in via esclusiva o principale senza scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere a), d), i) q) dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017, avvalendosi di volontari associati, ossia, ora:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 Legge 328/2000 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, anche in collaborazione con altre associazioni, gruppi, istituzioni nazionali e/o straniere con pari o similari finalità ed obiettivi;

d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari culturali formativi o lavorativi.

L'associazione persegue i suoi fini attraverso le seguenti modalità operative:

a) promuove, crea e gestisce - anche a mezzo di convenzioni con altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità - iniziative, servizi terapeutici, di accoglienza residenziale e diurna, di assistenza a domicilio, turismo sociale e soggiorni climatici e ricreativi a favore di persone disabili, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

b) pone come obiettivo primario la realizzazione di comunità alloggio e centri diurni, con strutture riabilitative e laboratori adeguati alle potenzialità dei disabili;

c) esercita azione di stimolo nei confronti di associazioni, enti pubblici e privati e collabora con gli stessi al fine di individuare risposte soddisfacenti ai bisogni dei disabili e delle famiglie cui si rivolge, anche mediante l'attuazione e/o partecipazione a convegni, seminari, dibattiti, mostre sulla tematica della disabilità.

L'associazione opera prevalentemente nel territorio della Provincia di Trieste.

L'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità e della partecipazione effettiva.

Articolo 4 – Associati

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche senza discriminazione e in particolare distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, altre organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, in numero non superiore al cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, per le persone fisiche;

b) l'indicazione della denominazione, sede, codice fiscale, indicazione del legale rappresentante nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, per gli enti;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivarlo e comunicarlo agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi ha proposto la domanda, può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo per morte, recesso ed esclusione.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette soci o a tre organizzazioni di volontariato. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e) concorrere alla elaborazione ed all'approvazione del programma dell'attività;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee
- g) prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, facendo istanza all'organo amministrativo che deve consentirne la visione nei trenta giorni successivi alla richiesta.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La qualità di socio si perde per:

- a) esclusione;
- b) recesso;
- c) decesso.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, arreca danni materiali o morali all'associazione, oppure non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata entro il termine fissato dal consiglio direttivo, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione avviene mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'interessato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita delibera da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il socio è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non vantano alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 5 – Quota associativa - Volontari

L'Assemblea stabilisce annualmente l'entità della quota associativa ed il termine entro il quale deve essere versata.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Articolo 6 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione "Il Cenacolo ODV": l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere, il Segretario l'Organo di Controllo e i Revisori dei conti (ove nominati) e il Collegio dei Probiviri ove nominati. Ai componenti degli organi sociali, salvo le eccezioni ammesse dalla normativa vigente, non può essere attribuito alcun compenso.

Articolo 7 – Composizione, convocazione e validità, compiti dell'Assemblea Generale

L'Assemblea dell'associazione "Il Cenacolo-ODV" è composta da tutti i soci ammessi ai sensi dell'art. 4 iscritti da almeno tre mesi. Ogni socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. La convocazione avviene tramite lettera indicante il giorno, l'ora, il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno, da spedirsi con anticipo di almeno dieci giorni. Può essere convocata, in forma straordinaria, anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei soci; in seconda con qualunque numero di presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice. Per le modifiche dello statuto della associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione è necessario

il voto favore di due terzi dei votanti. La delibera di scioglimento e di devoluzione è assunta con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

In ogni caso è regolarmente convocata ove siano presenti tutti gli associati, tutti gli amministratori e ove esistente l'organo di controllo sia presente o informato della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

È ammessa la delega scritta solo ad un associato intervenuto.

È ammesso il voto per corrispondenza.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio e ove necessario il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Articolo 8 – Composizione, convocazione e validità, compiti del Consiglio Direttivo

L'associazione "Il Cenacolo ODV" è diretta da un Consiglio Direttivo, eletto in seno all'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dalle organizzazioni di volontariato associate, che dura in carica tre anni; il numero dei consiglieri viene indicato

dall'Assemblea ad ogni scadenza di mandato; in caso di dimissioni o decesso di consiglieri prima della scadenza del mandato, subentrano in carica coloro che, dalle ultime elezioni, risultano aver riportato il maggior numero di voti tra i non eletti. I consiglieri sono rieleggibili. Le cariche non sono retribuite; sarà previsto un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione, non sono ammessi rimborsi forfettari.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione o su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri. Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) scegliere tra i propri membri, nella prima seduta successiva all'Assemblea Generale in cui si è eletto il Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario;
- b) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio e dei mezzi di finanziamento dell'associazione;
- c) provvedere allo sviluppo e all'indirizzo generale dell'associazione, individuando i settori di intervento, affidando le relative mansioni, istituendo gruppi di lavoro, stipulando convenzioni con altri soggetti privati e pubblici;
- d) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- e) stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale;
- f) curare la tenuta dei seguenti libri sociali
 - libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri con presa visione presso la sede previa presentazione di richiesta scritta.

Articolo 9 – Il Presidente

Il Presidente dell'associazione "Il Cenacolo-ODV" ha la rappresentanza legale della stessa. Convoca il Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dello stesso, informando lo stesso Consiglio nella seduta successiva.

Articolo 10 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo o su sua espressa delega

Articolo 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere redige i bilanci preventivo e consuntivo dell'associazione e li sottopone al Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Il Segretario

Il Segretario esegue gli atti predisposti dal Consiglio Direttivo; redige i verbali del Consiglio e dell'Assemblea.

Articolo 13 – L'organo di controllo e/o revisore legale

Nei casi previsti dalla normativa vigente o su richiesta dell'assemblea, l'associazione nomina un organo di controllo ai sensi delle vigenti norme in materia di Enti del Terzo Settore.

Ove nominato, l'Organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di Enti del Terzo Settore.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando richiesto dalla normativa vigente.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea che nomina il revisore legale fissa l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il revisore legale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Articolo 14 – Il Collegio dei Probiviri

I Probiviri esaminano comportamenti dei Soci in contrasto con quanto previsto dallo Statuto e ne demandano i propri giudizi al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da almeno due componenti eletti dall'Assemblea tra i Soci e durano in carica tre anni.

Il Collegio sceglie fra i suoi componenti il Presidente, che ha il compito di coordinare le attività del Collegio e rappresentarlo nei confronti degli Organi dell'Associazione e degli associati.

Il Collegio, ove eletto, in conformità al Regolamento dell'Associazione, svolge i seguenti compiti;

a) sorveglia sulla rispondenza del comportamento degli associati alle norme dello Statuto, del Regolamento dell'Associazione, e più in generale delle norme di buona condotta dettate dalla legge e dal senso comune;

b) esamina le segnalazioni di atti e comportamenti degli associati che possano configurare violazioni delle norme di condotta di cui al comma precedente e, laddove ne ravvisi la fondatezza, intraprende i necessari procedimenti disciplinari;

c) al termine di ogni procedimento, sottopone al Consiglio Direttivo gli atti con le conclusioni del Collegio, comprensive di eventuali proposte di provvedimenti.

Articolo 15 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione "Il Cenacolo-ODV" fatte salve le norme civili in materia, è costituito da:

a) beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprietà;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilanci;

c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;

d) ogni altro tipo di entrata

Nel patrimonio è destinato un apposito fondo di dotazione. Il valore del Fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o di ogni altro caso cessazione individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 16 – Mezzi di finanziamento

Per il finanziamento delle proprie attività l'associazione si avvale di:

- a) quote associative dei soci;
- b) contributi di amministrazioni pubbliche, di Enti pubblici e/o privati e di privati;
- c) mutui e finanziamenti in genere da parte di istituti di credito o altre persone giuridiche;
- d) ogni altra risorsa e ogni strumento di esercizio non destinati ad incrementare il patrimonio.

L'esercizio decorre dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

L'associazione potrà inoltre può partecipare ad associazioni, enti e istituzioni la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento degli scopi associativi d'interesse generale.

Articolo 17 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, ai sensi del D.LGS. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato, a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione prevista dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a organizzazioni di volontariato operanti nel medesimo settore individuati con delibera del degli associati su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Nelle more dell'istituzione del Registro del terzo settore la devoluzione, salva diversa destinazione prevista dalla legge, è a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità nelle modalità previste dalla legge.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 19 – Richiamo alle normative generali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, da eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile.

VISTO: IL PRESIDENTE